



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N.

440

del **30 APR. 2025**

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa De Agrò Germana, presso l'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica di questa Arnas.

Proposta n. 66 del 30 APR. 2025

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Galzi

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- il D.I. n. 402/2017, Allegato 1, secondo il quale il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che:

- con pec del 10/6/2024, introitata al prot. generale n. 10352 del 10/6/2024, l'Università di Pisa ha proposto a questa Azienda la stipula di una convenzione per lo svolgimento di un periodo di formazione al di fuori della rete formativa da parte della dott.ssa De Agrò Germana, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore del succitato Ateneo, presso l'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica di questa Azienda;
- dopo interlocuzioni tra gli Uffici, gli stessi sono addivenuti ad un accordo sulla bozza da condividere e quella definitiva è stata trasmessa dall'Università a questa Arnas con mail del 14/4/2025, registrata al prot. generale n. 8298 del 15/4/2025, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

- della disponibilità ad accogliere la specializzanda, De Agrò Germana, espressa dal Responsabile dell'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica dell'Arnas Garibaldi;

Acquisito

- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;

Rilevato che:

- la convenzione ha la durata prevista nel progetto formativo (dal 1 maggio 2025 al 31 agosto 2025), che è stato trasmesso dall'Università in allegato al testo della convenzione;
- l'attività in formazione specialistica al di fuori della rete formativa della dott.ssa De Agrò Germana si svolgerà presso l'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica del Presidio Garibaldi Nesima;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- ai sensi dell'art. 9 dello schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, *"La polizza assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso la Struttura Ospitante è a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa"*;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;


PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa De Agrò Germana, presso l'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica del Presidio Garibaldi Nesima;
- **Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Pisa - Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, al Responsabile dell'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica del Presidio Garibaldi Nesima, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ALLEGATI: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell' U.O.C. Affari Generali



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come sopra formulata e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa De Agrò Germana, presso l'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica del Presidio Garibaldi Nesima;

- **Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Pisa - Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, al Responsabile dell'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica del Presidio Garibaldi Nesima, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

Il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, con sede legale in Via Savi 10, - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Grazia Chiellini, domiciliata per la carica in Via Savi 10 Pisa,

E

L'Arnas Garibaldi, con sede legale in P.zza Santa Maria di Gesù n. 5 - Catania, C.F./ P.IVA: 04721270876 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i

tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore, la dott.ssa Germana De Agrò, nata a Catania (CT) il 01/04/1996, residente a San Gregorio di Catania (CT) in Via Generale Nobile n.12, codice fiscale DGRGMN96D41C351G, email: germana.deagro@yahoo.it, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore, dell'Università di Pisa (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1° maggio 2025 al 31 agosto 2025 presso la U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica Ospedale Arnas Garibaldi-Nesima di Catania; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.

la tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature U.O.S.D. di

Rianimazione Pediatrica sotto la supervisione della Dott.ssa Giusi Stancanelli (Direttore dell'U.O.S.D. di Rianimazione Pediatrica) e dei tutors aziendali Dott. Giosuè Chisari Dott.ssa Sarah Pellegrino, con orario di accesso da concordare con il tutor.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dai tutori dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione, al seguente indirizzo mail didattica_ss@med.unipi.it

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, anche in itinere, connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso la Struttura Ospitante è a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa.

Art. 10 - Sicurezza

Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante e che le parti si impegnano a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro come di seguito specificato.

Il soggetto promotore garantirà al medico in formazione specialistica inviato presso il soggetto ospitante la formazione "generale" e "specificata" in materia di sicurezza (ex art. 37 - D.Lgs. 81/08), con le modalità definite dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011 e ss.mm.ii..

Il soggetto ospitante garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà attività presso la propria struttura:

- a) informazione in materia di sicurezza (ex art. 36 - D.Lgs. 81/08) relative ai rischi presenti presso la propria struttura e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate;
- b) messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi;

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di didattica e ricerca in laboratorio.

Resta inteso che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241/2000 e dal D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.

Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria

L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente

del soggetto ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione da produrre unitamente agli esami ematochimici e ai certificati vaccinali previsti dal protocollo sanitario adottato dal soggetto ospitante. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection – GDPR).

Art. 14 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, Via Savi 10, Pisa;
- Arnas Garibaldi, P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, 94125 Catania;

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto proponente in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Catania, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 17 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 18 - Spese di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016).

Art. 19 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto dalle Parti

Per il Soggetto promotore

Il Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica,

Medica, Molecolare e dell'Area Critica

Prof.ssa Grazia Chiellini

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Giammanco